

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 4 DEL 31 GENNAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- o **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- o **IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI**

Con la Legge di bilancio 2020 viene innovata la disciplina del credito di imposta per acquisto beni strumentali normali e beni industria 4.0 (incluso il software). Nella scheda l'analisi delle novità introdotte.

Pagina 6

- o **COMPENSAZIONI 2020: NOVITÀ DECRETO FISCALE E CHIARIMENTI**

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha innovato profondamente la disciplina della compensazione dei crediti fiscali. In questa scheda riepiloghiamo le novità sulla base dei primi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Pagina 9

- **DETRAZIONE COLONNINE DI RICARICA MODELLO 730/2020**

Una delle novità contenute nel modello di dichiarazione 2020 riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione al 50% delle spese sostenute per le cd. "colonnine di ricarica" delle auto elettriche. In questa scheda vediamo a cosa prestare attenzione.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **SPLIT PAYMENT**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le varie casistiche che coinvolgono la scissione dei pagamenti, il cd. "Split payment".

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 31.01.2020 AL 14.02.2020**

Pagina 26

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Contribuenti forfettari: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I punti principali chiariti dall’Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario nel corso di Telefisco 2020 sono i seguenti:

- nel caso in cui al contribuente forfettario giunga per donazione o per successione una quota di partecipazione in una società di persone, questi ha tempo per dismetterlo entro la fine dell’anno. Quindi i contribuenti che nel 2019 hanno ricevuto una quota di partecipazione potevano dismetterla fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere nella causa ostantiva e la consecutiva fuoriuscita nel periodo d’imposta 2020.
- l’indennità di maternità non rientra tra i compensi da far concorrere ai fini del superamento del limite di 65.000 euro.
- i contribuenti in regime forfettario possono sostituire l’emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati all’Agenzia delle Entrate con una fattura elettronica o cartacea.

Registrazione atti privati: modello F24 da marzo 2020

Con il [provvedimento 18379 del 27 gennaio 2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha previsto che dal 2 marzo 2020 la registrazione degli atti privati avvenga con modello di pagamento F24 e non più F23. Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio pertanto fino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.

Iper ammortamento: ok anche per i beni temporaneamente all'estero

Nella Risposta all'interpello 14 del 24 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è un vincolo al beneficio dell'iper ammortamento il trasporto di un bene fuori dal territorio dello Stato se ha carattere temporaneo in virtù di un accordo derogativo tra le parti.

Tax free: se il corrispettivo è certificato da fattura non serve l'invio dei dati

Se il corrispettivo è certificato tramite l'emissione della fattura tax free non è necessario trasmettere i dati dei corrispettivi e emettere il documento commerciale. A fornire questo chiarimento è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 13 del 24 gennaio 2020.

Canone RAI over 75: pubblicati i modelli per esenzione e rimborso

Con il Provvedimento 18439 dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2020 sono stati approvati e aggiornati:

- il modello, con le relative istruzioni, di dichiarazione sostitutiva da rendere ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i cittadini di età pari o superiore ai settantacinque anni.
- il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso del canone versato dai contribuenti in possesso dei requisiti di esenzione.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo la Sentenza della Corte di Cassazione (3458 del 18.11.2019) che ha chiarito che l'amministratore che ha agito in nome e per conto di una società, risponde dei danni cagionati a quest'ultima, come conseguenza dei reati tributari commessi dallo stesso. Anche se la persona offesa dai reati tributari (cioè il titolare dell'interesse protetto) è l'Agenzia delle Entrate, la società, che sia stata a sua volta danneggiata dalle condotte poste in essere dall'amministratore, può costituirsi parte civile nel processo penale e ottenere il risarcimento dei danni subiti. Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

IL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Con la Legge di bilancio 2020 (L.160/2019) **viene innovata** la disciplina del **credito di imposta per acquisto beni strumentali normali e beni industria 4.0** (incluso il software) e il **bonus per ricerca, sviluppo, innovazione di processo prodotto e design**. Inoltre sono rifinanziate e emendate il **credito formazione 4.0 e la nuova Sabatini**. In questa scheda ci soffermiamo sul credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali.

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	
IL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	<p>La normativa del credito di imposta per acquisto beni strumentali è innovativa. Infatti se fino al 31/12/2018, l'agevolazione correlata era relativa all'iperammortamento, ossia il riconoscimento, ai fini fiscali di un maggior costo di acquisto del bene ammortizzabile, a partire dal 01/01/2019 è stato istituito un credito di imposta, variabile dal 6% al 40% dell'investimento sostenuto a seconda della tipologia di spesa.</p>
AMBITO SOGGETTIVO DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'ambito soggettivo di tale agevolazione riguarda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.</p> <p> In particolare sono ammessi anche i soggetti forfettari, precedentemente esclusi dalla misura agevolativa dell'iperammortamento.</p> <p>Inoltre, come si vedrà meglio di seguito, il credito di imposta del 6%, sugli investimenti "normali" (non industria 4.0, spetta anche ai professionisti e agli artisti.</p> <p>Vengono escluse le imprese soggette a liquidazione volontaria o procedure concorsuali.</p> <p>E' necessario rispettare la normativa sulla sicurezza del lavoro per potere accedere al beneficio, inoltre occorre il regolare adempimento della contribuzione in favore dei lavoratori.</p>
INVESTIMENTI AGEVOLABILI	<p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione</p> <ul style="list-style-type: none"> dei beni indicati all'articolo 164, comma 1 (autoveicoli e mezzi a motore) del testo unico delle imposte sui redditi, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

	<p>pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, • dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. <p>Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>								
<p>CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Come anticipato da quest'anno l'agevolazione è stata trasformata in credito d'imposta. In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="416 887 1433 1368"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 887 775 949">INVESTIMENTI</th> <th data-bbox="775 887 1433 949">CREDITO D'IMPOSTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 949 775 1043">investimenti non aventi a oggetto beni Industria 4.0</td> <td data-bbox="775 949 1433 1043">credito pari al 6%.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1043 775 1245">Per gli investimenti aventi ad oggetto beni Industria 4.0, di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232</td> <td data-bbox="775 1043 1433 1245">credito di imposta, fino a 2,5 milioni di euro pari al 40%, oltre e fino ai 10 milioni pari al 20%. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1245 775 1368">Per gli investimenti aventi ad oggetto software Industria 4.0</td> <td data-bbox="775 1245 1433 1368">credito d'imposta riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il credito di imposta è fruibile in compensazione in tre quote di pari importo a partire dall'esercizio successivo a quello dell'interconnessione funzionale del bene.</p> <p> Il credito di imposta in caso di cessione o trasferimento dello stesso all'estero deve essere riversato all'Erario entro il termine del saldo delle imposte sui redditi.</p> <p>Si ricorda che occorre avere versato, per usufruire delle agevolazioni 2020, almeno un acconto del 20% del costo del bene entro fine 2020, mentre per gli acconti versati entro il 2019 valgono le regole dell'iperammortamento 2019.</p>	INVESTIMENTI	CREDITO D'IMPOSTA	investimenti non aventi a oggetto beni Industria 4.0	credito pari al 6%.	Per gli investimenti aventi ad oggetto beni Industria 4.0, di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232	credito di imposta, fino a 2,5 milioni di euro pari al 40%, oltre e fino ai 10 milioni pari al 20%. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni	Per gli investimenti aventi ad oggetto software Industria 4.0	credito d'imposta riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
INVESTIMENTI	CREDITO D'IMPOSTA								
investimenti non aventi a oggetto beni Industria 4.0	credito pari al 6%.								
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni Industria 4.0, di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232	credito di imposta, fino a 2,5 milioni di euro pari al 40%, oltre e fino ai 10 milioni pari al 20%. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni								
Per gli investimenti aventi ad oggetto software Industria 4.0	credito d'imposta riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.								

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Per quanto riguarda la documentazione da produrre, è necessaria una perizia di un ingegnere o perito industriale, che attesti la rispondenza ai criteri di appartenenza per i beni Industria 4.0, se l'investimento supera i 300.000 euro.</p> <p>Altrimenti è sufficiente produrre una autocertificazione, ai sensi della Bassanini, da parte del legale rappresentante, che attesta che i beni sono ricomprensibili nei requisiti di cui alle succitate tabelle A e B.</p>	
	INVESTIMENTI	DOCUMENTAZIONE
	Fino a 300.000 euro	Autocertificazione legale rappresentante
	Oltre 300.000 euro	Perizia di un ingegnere o di un perito industriale

COMPENSAZIONI E NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha innovato profondamente la disciplina della compensazione dei crediti fiscali. In questa scheda riepiloghiamo le novità sulla base dei primi chiarimenti forniti dall' Agenzia delle Entrate.

ELEMENTI SALIENTI DELLA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI	
LA STRETTA IN PILLOLE	<p>L'articolo 3 del decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; • amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall' Agenzia delle entrate, comprendendo anche i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA
CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONI	<p>Per i contribuenti che hanno ricevuto la notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti, a partire dalla data di notifica del provvedimento; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.</p> <p>Pertanto i predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso o essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.</p> <p>Per quanto riguarda i contribuenti a cui è stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (archivio Vies) è preclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della</p>

compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore **fino a quando non siano rimosse le irregolarità** che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.



Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle suddette disposizioni, il **modello F24 viene scartato**. Lo scarto verrà comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, viene limitata la possibilità di compensare: per **importi superiori a 5.000 euro annui**, la compensazione è possibile **solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui emerge il credito.

Tale limitazione, già prevista per i crediti IVA, viene ampliata anche ai **crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali**, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.



Le nuove disposizioni si applicano per i crediti maturati **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

COMPENSAZIONE SOLO DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Si segnala che nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d'imposta relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, **salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta**, potranno essere utilizzati in compensazione **solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio** come previsto dall'articolo 2, primo comma del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (e non quindi a partire dal 1° gennaio, come stabilito dalle norme vigenti).

SONO SOGGETTI AL NUOVO TERMINE DI DECORRENZA SE

DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000:

Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'**IVA**

Credito relativo alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi

Credito relativo all'**IRAP**



E' stato chiarito dalla Risoluzione 110/E dell'Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2019 che potranno essere usati in compensazione i crediti 2018 fino alla presentazione della dichiarazione

	<p>relativa al 2019. Naturalmente per i crediti IVA l'obbligo di presentazione della dichiarazione vigeva già dal 2018.</p>			
<p>UTILIZZO CANALI TELEMATICI</p>	<p>Per ogni tipo di compensazione occorre utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. La norma estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24. Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).</p> <p>Queste misure consentirebbero di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi e, eventualmente, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti, salvi quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.</p> <p>L'Agenzia delle entrate è autorizzata a sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.</p> <p>Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi i trenta giorni, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.</p> <p>La risoluzione n. 110/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate precisa che il recupero da parte dei sostituti di imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente transitare per F24, non essendo più possibile la compensazione a scomputo delle ritenute.</p> <table border="1" data-bbox="395 1749 1425 1973"> <tr> <td data-bbox="395 1749 1425 1825" style="text-align: center;"> REQUISITI NECESSARI AFFINCHÉ I CONTRIBUENTI POSSANO UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE (CON F24) I CREDITI RELATIVI A IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE </td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1825 1425 1901"> <p>Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1901 1425 1973"> <p>Obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA</p> </td> </tr> </table>	REQUISITI NECESSARI AFFINCHÉ I CONTRIBUENTI POSSANO UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE (CON F24) I CREDITI RELATIVI A IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE	<p>Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui</p>	<p>Obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA</p>
REQUISITI NECESSARI AFFINCHÉ I CONTRIBUENTI POSSANO UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE (CON F24) I CREDITI RELATIVI A IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE				
<p>Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui</p>				
<p>Obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA</p>				

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Credito relativo all'IRAP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Credito maturati in qualità di sostituto d'imposta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Credito d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi</td> </tr> </table>	SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE			Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA		Credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi		Credito relativo all'IRAP		Credito maturati in qualità di sostituto d'imposta		Credito d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE													
	Credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA												
	Credito relativo alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi												
	Credito relativo all'IRAP												
	Credito maturati in qualità di sostituto d'imposta												
	Credito d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi												
SANZIONI	<p>Le sanzioni in caso di mancata esecuzione della delega per somme in tutto o in parte non utilizzabili si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.</p> <p>È esplicitamente esclusa l'applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.</p>												
CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE	<p>Di seguito ecco i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni nel corso di Telefisco 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crediti indicati nel quadro RU di natura agevolativa: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali crediti non sono soggetti alla stretta prevista per gli importi maggiori di 5.000 euro in quanto la norma del decreto fiscale fa espresso riferimento ai crediti IVA, redditi, IRAP e addizionali senza menzionare i crediti derivanti da misure agevolative. Attenzione va però prestata al fatto che tali crediti ricadono nella nuova estensione all'obbligo di presentazione del modello di versamento F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. • Ritenute operate nel mese di gennaio 2020: la stretta introdotta dal decreto fiscale opera dal 1° gennaio 2020 quindi alle ritenute maturate a partire da tale mese. Pertanto con riferimento alle ritenute operate nel 2020 ma maturate nel mese di dicembre 2019 anche se la ritenuta ricade nel 2020 non è prevista la stretta. • Dichiarazione 2016 presentata nel 2019: il credito d'imposta contenuto nella dichiarazione integrativa ultrannuale deve essere rigenerato nell'esercizio stesso in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Ad esempio se la dichiarazione integrativa del 2016 è stata presentata nel 2019, l'eventuale credito di imposta deve essere rigenerato nel modello REDDITI 2020 riferito al 2019, anno in cui è 												

	<p>stata presentata la dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo diventato un credito 2019 rientra nei nuovi limiti introdotti dal decreto fiscale 2020, è quindi necessario attendere 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione. Nel corso di Telefisco 2020 è stato sottolineato come tali aspetti siano penalizzanti in termini di utilizzo del credito.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETRAZIONE COLONNINE DI RICARICA MODELLO 730/2020

L'Agenda delle Entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione del **Modello 730/2020** prevedendo le modalità per indicare le spese sostenute nell'anno 2019 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Una delle novità contenute nel modello di dichiarazione 2020 riguarda la **possibilità di beneficiare della detrazione al 50% delle spese sostenute per le cd. "colonnine di ricarica" delle auto elettriche.**

In questa scheda vediamo a cosa prestare attenzione.

DETRAZIONE COLONNINE DI RICARICA MODELLO 730/2020	
COME FUNZIONA L'AGEVOLAZIONE	<p>Come anticipato, una delle novità del modello di dichiarazione 730/2020 inerente l'anno di imposta 2019 riguarda la possibilità di beneficiare della detrazione per le colonnine di ricarica delle auto elettriche.</p> <p>In particolare, nel Quadro E (Oneri e spese), alla Sezione III C (Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%) devono essere indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, tra le quali figurano anche le spese per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.</p> <p>Per beneficiare della detrazione è necessario aver sostenuto le spese nel periodo che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.</p> <p>Le spese sono quelle relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.</p> <p>Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.</p>

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE	Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico , e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo .										
MODALITA' DI PAGAMENTO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI	<p>I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.</p> <p>La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.</p>										
RIEPILOGO DETRAZIONE	<p>Riepiloghiamo in questa tabella come funziona la detrazione nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2020:</p> <table border="1" data-bbox="391 884 1308 1612"> <tr> <td data-bbox="391 884 853 952">IMPORTO DETRAZIONE</td> <td data-bbox="861 884 1308 952">50% fino ad un importo massimo di spesa di 3.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 963 853 1008">DURATA DETRAZIONE</td> <td data-bbox="861 963 1308 1008">10 rate annuali di pari importo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1019 853 1086">SOSTENIMENTO DELLE SPESE</td> <td data-bbox="861 1019 1308 1086">Dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1097 853 1444">SPESE COINVOLTE</td> <td data-bbox="861 1097 1308 1444"> <p>acquisto e Posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi</p> <p>1. i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw</p> <p>2. le opere funzionali alla realizzazione dell'intervento</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1456 853 1612">TIPOLOGIA DI PAGAMENTO</td> <td data-bbox="861 1456 1308 1612">bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)</td> </tr> </table>	IMPORTO DETRAZIONE	50% fino ad un importo massimo di spesa di 3.000 euro	DURATA DETRAZIONE	10 rate annuali di pari importo	SOSTENIMENTO DELLE SPESE	Dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019	SPESE COINVOLTE	<p>acquisto e Posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi</p> <p>1. i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw</p> <p>2. le opere funzionali alla realizzazione dell'intervento</p>	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)
IMPORTO DETRAZIONE	50% fino ad un importo massimo di spesa di 3.000 euro										
DURATA DETRAZIONE	10 rate annuali di pari importo										
SOSTENIMENTO DELLE SPESE	Dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019										
SPESE COINVOLTE	<p>acquisto e Posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi</p> <p>1. i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw</p> <p>2. le opere funzionali alla realizzazione dell'intervento</p>										
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)										
COMPILAZIONE MODELLO	<p>Nel Rigo E56 (Pace contributiva o colonnine per ricarica) bisogna quindi indicare le spese sostenute per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa • nella colonna 2 l'anno in cui è stata sostenuta la spesa; 										

- nella colonna 3 la **spesa sostenuta**.

Con riferimento all'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica** dei veicoli alimentati ad energia elettrica, il **codice** che identifica le relative **spese** (per le quali spetta la detrazione del 50 per cento) è il "2".

	CODICE	ANNO	IMPORTO
E56 PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	1	2	3
			,00

LO SPLIT PAYMENT

INTRODUZIONE

La Legge di stabilità 2015¹ ha introdotto nell'ordinamento interno un meccanismo di applicazione dell'IVA denominato ***split payment*** (**scissione dei pagamenti**), in base al quale **l'IVA gravante su una data operazione è applicata dal fornitore al momento dell'emissione della fattura di vendita e versata all'Erario dall'acquirente.**

Le norme contenute nell'originaria formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 prevedevano l'applicazione del meccanismo dello *split payment* essenzialmente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi – per le quali è richiesta l'emissione della fattura, purché non soggette all'inversione contabile – effettuate nei confronti di enti pubblici (P.A.), con alcune deroghe.

Successivamente, l'ambito applicativo è stato esteso anche agli enti pubblici economici, alle fondazioni e alle società controllate o partecipate da tali soggetti o dalla P.A., nonché alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini IVA in Italia.

I fornitori che effettuano prevalentemente operazioni soggette ad IVA con il meccanismo in parola maturano costantemente crediti IVA che possono essere chiesti a rimborso con cadenza sia trimestrale che annuale, istruiti ed erogati in via prioritaria.

La disciplina della scissione dei pagamenti si applica "fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga dal Consiglio dell'Unione europea ai

sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE" ossia, al momento, sino al 30.6.2020.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come **viene contabilizzata** un'operazione soggetta a split payment?
2. Sono soggette al meccanismo dello split payment **le operazioni soggette a regimi speciali**?
3. Lo split payment **prevale sul plafond**?
4. Si applica tale disciplina anche alle **note di variazione** in diminuzione?
5. E' obbligatoria in fattura **l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG)**?
6. Quali sono gli **adempimenti che deve effettuare il fornitore**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME VIENE CONTABILIZZATA UN'OPERAZIONE SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT?

R.1. Il fornitore è tenuto a registrare l'emissione della fattura ai fini della contabilità generale. Le scritture contabili devono tenere conto del fatto che la Pubblica Amministrazione acquirente non deve corrispondere al fornitore l'imposta che grava sull'operazione.

Quindi, **l'emissione della fattura comporta per il fornitore l'insorgere di un credito verso la Pubblica Amministrazione pari al solo importo della base imponibile.**



Nel caso in cui la fattura sia emessa anche per importi non assoggettabili ad IVA (ossia non imponibili, esenti o

esclusi dal tributo o che non costituiscono base imponibile), il credito che il fornitore ha nei confronti della Pubblica Amministrazione include tali ulteriori importi.

L'imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un'apposita scrittura dal totale del credito acceso verso l'ente pubblico.

D.2. SONO SOGGETTE ALLO SPLIT PAYMENT LE OPERAZIONI SOGGETTE A REGIMI SPECIALI?

R.2. Sono escluse dal meccanismo dello split payment le **operazioni soggette a regimi speciali in cui l'imposta non è esposta**, ma compresa come per esempio:

- operazioni sottoposte ad un sistema monofase di applicazione dell'imposta;
- operazioni sottoposte al regime del margine;
- fatture delle agenzie di viaggio.

Inoltre, si considerano anche escluse le **operazioni in cui l'imposta è esposta ma con criteri forfettari** (es. regime speciale agricolo; regime delle associazioni sportive dilettantistiche).

D.3. LO SPLIT PAYMENT PREVALE SUL PLAFOND?

R.3. L'**utilizzo del plafond** da parte di soggetti sottoposti all'obbligo dello split payment **esclude la specifica operazione dal meccanismo della scissione dei pagamenti**.

Non vi è una conferma ufficiale a tale risposta, ma alla stessa si giunge in base a un'interpretazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 e della C.M. n. 15/E del 2015.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che lo split payment riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta documentate con fattura che indichino l'IVA effettivamente addebitata all'ente che lo stesso deve versare all'erario.

Nel caso delle operazioni che si realizzano con l'utilizzo del plafond, che per espressa previsione dell'art. 8, lett. c) del D.P.R. 633/72 sono da classificarsi tra le operazioni non imponibili, l'IVA non viene esposta perché la stessa non è dovuta all'Erario.

Tale conclusione è stata comunque avallata anche dalla Circolare Assonime n. 18 del 25 luglio 2017.

D.4. SI APPLICA ANCHE TALE DISCIPLINA ALLE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE?

R.4. Qualora il fornitore, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72, si avvalga della facoltà di emettere alla Pubblica Amministrazione acquirente una nota di variazione in diminuzione, quest'ultima, così come la fattura di vendita inizialmente emessa, deve essere assoggettata alle previsioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

Le scritture contabili devono tenere conto del fatto che la P.A. acquirente non deve restituire al fornitore l'imposta gravante sull'operazione.

Pertanto, l'emissione della nota di variazione in diminuzione comporta per il fornitore l'insorgere di un debito verso la P.A. pari al solo importo della base imponibile.

Qualora la nota di variazione in diminuzione sia emessa anche per importi non assoggettabili ad IVA (ossia non imponibili, esenti o esclusi dal tributo o che non costituiscono base imponibile), il debito che il fornitore ha nei confronti della P.A. include tali ulteriori importi.

D.5. E' OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE IN FATTURA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)?

R.5. Secondo quanto chiarito in un recente documento di prassi, **tale elemento non rientra nel contenuto obbligatorio della fattura** previsto dalla normativa iva, ma si tratta di un dato obbligatorio per assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni che, in sua assenza, non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche (art. 25, comma 3 del D.L. n. 66 del 2014).

Poiché il CIG errato o mancante non pregiudica la validità fiscale della fattura, dunque, l' Agenzia delle Entrate ha precisato che **l'omissione può essere sanata attraverso l'invio di un nuovo documento utile a integrare i dati che mancano in quello originario.**

D.6. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CHE DEVE EFFETTUARE IL FORNITORE?

R.6. Il fornitore è tenuto all'emissione della fattura secondo le regole generali.

La fattura dovrà indicare, tra gli altri dati:

- La base imponibile;
- L'aliquota IVA applicabile;
- L'ammontare dell'imposta;
- L'annotazione "scissione dei pagamenti" (ed eventualmente il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72).

Si tenga presente che nella fattura elettronica, quest'ultimo obbligo è assolto riportando nel campo "esigibilità IVA" il valore "S" (scissione dei pagamenti).

Il fornitore non è tenuto al pagamento dell'imposta applicata, poiché tale obbligo ricade sulla Pubblica Amministrazione o società acquirente.

La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 633/72, avendo cura di non computare l'IVA nelle liquidazioni periodiche.

CASI RISOLTI

3.1. SCRITTURE CONTABILI

S.1 Di seguito si esemplificano le scritture contabili con storno contestuale di un'operazione di split payment:

diversi diversi
Crediti verso cliente P.A. a
IVA c/ split payment
Ricavi
IVA c/ split payment

S.2 Di seguito si esemplificano le scritture contabili con storno successivo di un'operazione di split payment.

diversi

Crediti verso cliente P.A. a

Ricavi

IVA c/ split payment

:2. ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

S.1 Si consideri una SRL che effettua una prestazione nei confronti di una società controllata da un Comune. Il pagamento del corrispettivo si ha in data 12.1.2019.

In questo caso, il prestatore, con riguardo a tale operazione è tenuto a:

- Emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" (o "split payment") e l'indicazione, fra l'altro, dell'aliquota e dell'ammontare dell'IVA relativi alla prestazione effettuata;
- Annotare il documento nel registro delle fatture emesse in modo distinto (es. in un'apposita colonna ovvero utilizzando appositi codici), riportando l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta e avendo cura di non fare concorrere l'IVA indicata sulla fattura nella liquidazione del periodo di riferimento (gennaio 2019).

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 18379 del 27 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha esteso il modello di versamento F24 anche per la registrazione degli atti privati a partire dal mese di marzo 2020

[Provvedimento 18439 del 28 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di attuazione delle disposizioni relative all'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 3 del 27 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP)

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio di diritto 2 del 28 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all' ambito soggettivo di applicazione dell' iperammortamento nel caso di locazione operativa posta da intermediari finanziari
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 16 del 30 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento, ai fini IVA, del contributo pubblico comunitario e degli acquisti di beni e servizi
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risposta interpello 17 del 30 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nota di variazione IVA in diminuzione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risposta interpello 18 del 30 gennaio 2020	L' Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione credito da DTA
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

LO SCADENZARIO DAL 30.01.2020 AL 14.02.2020

<p>Venerdì 31 Gennaio 2020</p>	<p>Ripresa dei versamenti da parte dei contribuenti aventi alla data del 26 dicembre 2018 la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi,</p> <p>ta Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo 26 dicembre 2018 - 30 settembre 2019 (Sisma Sicilia 2018).</p>
<p>Venerdì 31 Gennaio 2020</p>	<p>Ultimo giorno utile per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (Superbollo auto) pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.</p>
<p>Venerdì 31 Gennaio 2020</p>	<p>I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2019, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto), con una delle seguenti modalità: bollettino di conto corrente postale, uffici dell'Acì, tabaccherie autorizzate, o agenzie di pratiche auto.</p>
<p>Venerdì 31 Gennaio 2020</p>	<p>Pagamento del canone Rai annuale (90 euro) o della prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro), tramite modello F24 con modalità telematiche, da parte dei contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.</p>
<p>Venerdì 31 Gennaio 2020</p>	<p>I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono inviare modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica. La dichiarazione sostitutiva ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2020.</p>

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/01/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2020** utilizzando il [mod. F24 Elide](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Presentazione degli **elenchi Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento, **da parte degli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello INTRA 12](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, devono inviare la **Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** relative al mese di dicembre 2019, esclusivamente per via telematica (Esterometro). N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot. 89757](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei soggetti obbligati, dei **dati delle spese sanitarie sostenute** dalle persone fisiche **nell'anno 2019**, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal

Ricordiamo che l'obbligo è stato esteso già da quest'anno a 19 nuove tipologie di soggetti, in particolare si tratta di **professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuropsicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari** (per approfondire "[Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria 2019](#)")

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre 2019.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I contribuenti che intendono **esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2019** e ai rimborsi

ricevuti nello stesso anno per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **devono comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate**, tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. Per comunicare l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate, è a disposizione l'apposito [modello anche in versione editabile](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I soggetti che intendono usufruire del **credito d'imposta** per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, **in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la "**Dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti effettuati**" nel 2019 attraverso l'apposita procedura accessibile [dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

Venerdì **31 Gennaio 2020**

I possessori di reddito dominicale e agrario devono presentare la **denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni** verificatisi nel **2019**.

Venerdì **31 Gennaio 2020**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di dicembre 2019, da parte dei soggetti obbligati dall'1.7.2019 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

¹ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

² Incontro tra la stampa specializzata e gli esperti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

³ articolo 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190 del 2014